



Sentenza n. 120 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema
decisione del 21 maggio 2024, deposito del 4 luglio 2024
comunicato stampa del [4 luglio 2024](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. [15 del 2024](#)

parole chiave:

GIUDIZIO DI PARIFICA DEI RENDICONTI REGIONALI – BILANCIO E
CONTABILITÀ PUBBLICA – DISAVANZO FINANZIARIO –
ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI – DISPOSIZIONI DI
ATTUAZIONE STATUTARIA

disposizioni impugnate:

- art. 7 del [d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158](#), come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8; art. 5 della [legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 5, 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera e), e 120, secondo comma, Cost.

dispositivo:

illegittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana, con ordinanza emessa nel corso del **giudizio di parificazione del rendiconto generale** per l'esercizio finanziario dell'anno 2021, ha sollevato **questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021, applicato *ratione temporis*, e dell'art. 5 della legge Regione Siciliana n. 30 del 2021, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, primo comma, 117, secondo comma lettera e), 120, secondo comma, Cost.**

La Corte costituzionale ritiene **fondati i dubbi di legittimità**.

In particolare, la prima disposizione censurata, prevedendo una disciplina per il recupero del disavanzo applicabile alla sola Regione Siciliana, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, che, come evidenziato dalla sent. n. 9 del 2024, pone la «regola generale prevista dal legislatore statale per il recupero del disavanzo a tutela dell'equilibrio del bilancio del singolo ente e del complessivo equilibrio della finanza pubblica, non derogabile in sede di Commissione paritetica per la realizzazione del

contingente interesse regionale». Le questioni affrontate dalla Corte, così come quelle del citato precedente, **«assumono un particolare rilievo, proprio in considerazione della speciale procedura prevista per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali per fugare zone d'ombra nel controllo di legittimità costituzionale»**. Tuttavia, la Corte sostiene che **l'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019**, vigente *ratione temporis*, introdotto per dare attuazione allo statuto speciale di autonomia, **«non reca alcun riferimento a ciò che è disciplinato dagli artt. 14 e 17 dello statuto medesimo, i quali non includono, tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione, quelle della contabilità e della disciplina del bilancio»**.

La Consulta sottolinea, inoltre, che la disposizione di attuazione statutaria censurata, «non solo consente il ripiano del disavanzo in un arco decennale – in deroga all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 – ma permette anche di sospendere per il 2021 il recupero delle quote di disavanzo relative al 2018». Per tale ragione, **i giudici costituzionali ritengono che la Regione Siciliana, per effetto della normativa censurata, possa beneficiare, per il 2021, di «un indebito ampliamento della capacità di spesa** pari alle quote di disavanzo relative al 2018 non recuperate, il cui ripiano è stato sospeso e rinviato in quote decennali a partire dal 2022». Viepiù, **la sospensione di un anno del pagamento delle quote relative al disavanzo degli anni precedenti determina un aggravamento della situazione finanziaria della Regione** «dal momento che, anziché intraprendere un percorso responsabile di contrazione della spesa, ne favorisce l'espansione, riducendo, fino ad azzerare per il 2021, l'onere restitutorio sottoscritto in precedenza dalla Regione con il piano di rientro». Ciò è inevitabilmente destinato a ripercuotersi «sui già delicati equilibri di bilancio regionali, presidiati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., nonché sugli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale». La Corte dichiara, quindi, **l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019**.

Anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 5 della legge della Regione Siciliana n. 30 del 2021 sono fondate. Difatti, predetta disposizione regionale ha rideterminato l'antecedente percorso di rientro dal disavanzo della Regione Siciliana, recependo le disposizioni introdotte dalla normativa di attuazione statutaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019. Pertanto, il Giudice delle leggi dichiara l'art. 5 della legge della Regione Siciliana n. 30 del 2021 costituzionalmente illegittimo «per contrasto con la regola generale prevista per il recupero del disavanzo dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria».

Alessandro De Nicola